



-7071/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Intermediazione
di valori
mobiliari

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 12184/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Rep. / C.I.
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - Ud. 22/02/2016
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12184-2011 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. 00799960158), già
 SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso l'avvocato
~~GIORGIO BIANCHI~~, che la rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato ~~GIORGIO BIANCHI~~, giusta
 procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

~~GIORGIO BIANCHI~~ (c.f. ~~00799960158~~), ~~INTESA SANPAOLO~~

2016

394

~~CAROLINA~~ (c.f. ~~0241160700160~~), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso l'avvocato CESARE CARDONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE EUGENIO LOZUPONE, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 399/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIANCARLO FERRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato ANTONIO MANGANIELLO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

VS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2005 i sigg. ~~Vincenzo Verello~~ e ~~Marcella Zorno~~ convenivano dinanzi al Tribunale di Vercelli la Banca San Paolo Imi s.p.a., successivamente divenuta Intesa San Paolo s.p.a., per l'accertamento della nullità ex art. 1418 c.c. di tre ordini di investimento di titoli obbligazionari "Argentina", dell'ammontare complessivo di euro 81.000, per violazione delle norme imperative di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento Consob dell'1 luglio 1998 n. 11522 e dell'art. 21 del Testo unico sull'intermediazione finanziaria.

In subordine, ne chiedevano l'annullamento o la risoluzione; con condanna alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dell'ulteriore danno non patrimoniale.

Esponevano di aver disposto tale acquisto, su consiglio e sollecitazione di un funzionario della filiale di Trino Vercellese, il quale ne aveva garantito la sicurezza, dal momento che tali obbligazioni erano emesse da uno Stato straniero sovrano, e alto rendimento: omettendo le informazioni relative alla natura e ai rischi dell'investimento.

Costituitosi ritualmente, l'istituto di credito eccepiva di aver consegnato un documento informativo, sia, dei rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, sia, di quelli connessi ad ogni singola operazione, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

In subordine, chiedeva la riconsegna delle obbligazioni, con compensazione delle somme dovute agli attori con gli importi delle cedole da essi percepiti.

as

Con sentenza del 31 maggio 2007 il Tribunale di Vercelli rigettava le domande, ritenuta l'insussistenza delle lamentate violazioni relative alla presunta mancata informativa circa la natura e i rischi connessi all'acquisto dei titoli; e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 18 marzo 2010, condannava l'Intesa San Paolo S.p.A. al pagamento della somma di euro 73856,71, da rivalutarsi, sulla base degli indici Istat relativi al costo della vita, dalla domanda alla sentenza, inclusi gli interessi moratori in misura legale sulla somma rivalutata anno per anno; la condannava altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre alle spese forfettarie di studio, IVA e CPA.

La Corte territoriale motivava che la banca intermediaria aveva assolto solo l'obbligo di informazione generale, mediante consegna di un documento sui rischi conforme alle previsioni del regolamento Consob, mentre aveva omesso di rendere edotti i clienti sui rischi specifici inerenti alle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina. In secondo luogo, sottolineava che al riguardo doveva ritenersi inattendibile la deposizione del funzionario di banca, valorizzata invece nella sentenza di primo grado, nella parte in cui attribuiva il maggior numero di acquisti di obbligazioni argentine statisticamente rilevato nell'anno 2000, nonostante i segni di cedimento delle quotazioni, alla volontà della clientela di acquistarle ad un prezzo inferiore per *"mediare la diminuzione del valore"*: tale affermazione appariva infatti in netto contrasto con la massima di comune esperienza che induce ad evitare l'aggravamento del danno con nuovi acquisti. Inoltre, affermava che non si poteva considerare



specifica l'informazione fornita mediante il mero richiamo al rapporto diretto tra rischio e tasso d'interesse da praticare, dato che vi era stata l'omissione di comunicare i ben più rilevanti dati forniti dallo stesso Stato emittente nella cosiddetta "offering circular", secondo cui i titoli erano destinati ad investitori speculativi in condizione di valutare e sostenere rischi speciali. Riteneva che, in carenza di prova che l'intermediario avesse sconsigliato l'acquisto perché inadeguato al cliente, non fossero sufficienti a valutare quest'ultimo come investitore qualificato i suoi precedenti acquisti di altri titoli a rischio; né idonea a fini informativi l'indicazione di operazione adeguata inserita in occasione dell'ultimo ordine di acquisto del 24 novembre 2000; né esimente l'assenza di informazioni provenienti dallo stesso cliente o la dichiarazione della banca circa il proprio conflitto di interessi, dato che era carente il consenso scritto del cliente all'esecuzione dell'operazione. Infine, dichiarava infondata l'eccezione di inammissibilità, per tardività, della domanda di danni, chiaramente inclusa nella domanda iniziale di inadempimento, restituzione e risarcimento del danno ulteriore. Avverso tale sentenza, non notificata, l'Intesa San Paolo S.p.a. proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi e notificato il 29 aprile 2011, deducendo:

- 1) la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., nonché la carenza di motivazione nell'omesso rilievo della tardività della domanda di danni;
- 2) la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché il vizio di motivazione nella ritenuta inattendibilità del teste escusso;
- 3) la violazione dell'art. 345 c.p.c. ed il vizio di motivazione nell'ammissione della prova documentale nuova, consistente

27

- nella cosiddetta *offering circular*, nonostante l'eccezione di preclusione;
- 4) la violazione dell'art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998 e la carenza di motivazione nel confondere la nozione di operatore qualificato con quella di investitore in possesso in una elevata propensione al rischio;
 - 5) la violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob ed il vizio di motivazione nel ritenere non esimenti il rifiuto opposto dagli investitori a comunicare le informazioni loro richieste in merito alla propria esperienza finanziaria e propensione al rischio;
 - 6) la violazione di legge ed il vizio di motivazione nel ritenuto conflitto di interessi della banca;
 - 7) la violazione degli articoli 2697 e 1223 c.c. e la carenza di motivazione nella liquidazione del danno.

I signori ~~Verello~~ e ~~Corio~~ resistevano con controricorso.

All'udienza del 22 febbraio 2016, il Procuratore Generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato.

La somma determinata in sentenza a carico della banca è pari alla differenza tra il prezzo dell'investimento (euro 81000) e il valore delle cedole riscosse (euro 7143,29): e, dunque, consiste unicamente nella restituzione della somma pagata dagli investitori, detratto quanto già percepito dagli stessi. Nessun risarcimento ulteriore per danni emergenti o lucro cessante è stato riconosciuto,

tantomeno a titolo di danno non patrimoniale. Pertanto la condanna non è andata oltre i limiti rigorosi del *petitum* iniziale risolvendosi, di fatto, nell'effetto restitutorio.

Il secondo motivo è inammissibile.

Esso si risolve in una difforme valutazione della prova assunta, ai fini di un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato.

Nel contesto della motivazione il documento in questione non costituisce prova diretta dell'inadempimento della banca, se non a conferma di dati già desunti dal prospetto delle obbligazioni "Argentina" emesse nel 1999 prodotto in primo grado.

Si tratta quindi di riferimenti solo argomentativi al grado di rischio delle obbligazioni in questione; peraltro accertato sulla base di più fonti di cognizione, anche notorie, quali il declassamento del *rating* della Repubblica Argentina: circostanza che, del resto, è stata confermata dallo stesso teste escusso, secondo cui il maggior numero di acquisti di obbligazioni argentine nello stesso anno degli investimenti qui trattati era dovuto proprio al fatto che gli stessi cominciarono a "scricchiolare".

Il quarto ed il quinto motivo meritano una trattazione congiunta, per affinità di contenuto.

Entrambi sono infondati.

La Corte territoriale ha delineato gli obblighi di informazione specifica che gravavano in capo all'intermediario a fronte di ordini di acquisto che non potevano non essere conosciuti come ad alto rischio in virtù delle informazioni privilegiate in suo possesso. Si palesa dunque corretta l'affermazione secondo la quale non è



idoneo in senso esimente il precedente acquisto da parte dello stesso cliente di titoli esteri pure caratterizzati da un'alea maggiore del normale - acquisto che poteva anch'esso dipendere da carenza di informazioni specifiche - in mancanza di una disposizione scritta dello stesso cliente che ne autorizzasse l'acquisto, nonostante le informazioni ricevute sulle ragioni che sconsigliavano l'investimento (non ultime le stesse cautele adombrate nel documento cd. *offering circular*). La Corte ha, quindi, correttamente ritenuto che si vertesse nell'ipotesi di violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob, essendosi la banca limitata a fornire informazioni generiche.

Il sesto motivo risulta inammissibile.

La banca ricorrente mira, ancora una volta, ad un sindacato di merito della valutazione di inadeguatezza della generica dichiarazione di conflitto di interessi, correttamente motivata dalla Corte territoriale in ragione dell'assenza di una formale manifestazione di consenso del cliente, come richiesta dall'art. 27 del Regolamento Consob.

Con il settimo motivo la banca sostanzialmente invoca il disposto dell'articolo 1227 c.c., al fine di escludere il danno nella misura evitabile mediante adesione alle offerte pubbliche di scambio del governo argentino che dal 2005 al 2010 avrebbero consentito di ottenere titoli per un controvalore pari quanto meno al 40% di quello delle vecchie obbligazioni.

Il motivo è inammissibile in quanto sembra vertere su circostanze nuove, non riportate in sentenza, in carenza di prova della tempestiva deduzione nei gradi di merito. Sotto questo profilo, il motivo pecca di autosufficienza limitandosi ad un generico richiamo



a documenti prodotti nei gradi di merito che dimostrerebbero un'offerta pubblica di scambio del Governo Argentina in nessun modo esaminabile direttamente in sede di legittimità.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per compenso, oltre le per spese forfettarie e gli accessori di legge.

Roma, 22 febbraio 2016.

Il Cons. Estensore



Il Presidente

